SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1954

(14ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Riapertura del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518 » **(419)** (*Di iniziativa dei deputati Di Leo ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 131, 136, 137, 139
ANGELINI 135, 136, 138
BARBARESCHI 135
BITOSSI 137
DE BOSIO 134, 138
FIORE 132, 133, 135, 137
GRAVA 136
MARINA 133, 136
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 132, 133, 135, 136, 138
VARALDO 134, 138
ZANE, *relatore* 132, 134, 135, 137, 138

« Estensione dell'indennità profilassi antitubercolare ai dipendenti degli Istituti e Case di cura private per infermi di tubercolosi » **(427)** (*Di iniziativa del senatore Boccassi*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 139
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 139
VARALDO 139

La seduta è aperta alle ore 9,15.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Marina, Merlin Angelina, Pelizzo, Pezzini, Saggio, Spallicci, Varaldo, Zagami, Zane e Zucca.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI CESARE, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Leo ed altri: « Riapertura del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518 » (419) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Riapertura dei termini per esercitare la fa-

coltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come la Commissione ricorderà, si è già svolta su questo disegno di legge un'ampia discussione, che non si è potuta concludere data la necessità di ulteriori accertamenti.

Invito il relatore a riferire alla Commissione sopra queste ulteriori indagini esperite.

ZANE, *relatore*. Dopo l'esame abbastanza esauriente di questo disegno di legge si era pervenuti a questa conclusione: tutti eravamo d'accordo sulla opportunità di accordare la riapertura di termini; semplicemente non eravamo d'accordo sopra le modalità con cui questa riapertura di termini doveva essere concessa, soprattutto ai fini del versamento dei contributi da parte dei ritardatari. Nella nostra discussione ci eravamo soffermati soprattutto su quanto era stato detto dal senatore De Bosio, che aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti circa l'entità di queste posizioni contributive arretrate.

Pregherei pertanto l'onorevole rappresentante del Governo di volerci fornire quei chiarimenti che gli erano stati richiesti dalla Commissione.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come i senatori ricordano, la volta scorsa discutemmo sulla misura della contribuzione per quei lavoratori che vogliano operare il riscatto.

Ho accertato che questo riscatto è possibile con il pagamento dei contributi base, e che coloro che operano il riscatto hanno diritto di avere le prestazioni di pensione previste dalla legge che è stata approvata.

Dobbiamo vedere come si presenta la situazione secondo la proposta governativa e viceversa secondo quella venuta dalla Camera dei deputati.

Se noi adottiamo la soluzione venuta dalla Camera dei deputati, costituiamo un elemento di privilegio per coloro che sono stati meno diligenti, perchè in fondo facciamo acquistare loro gli stessi diritti che agli altri, dietro la corresponsione di contributi pagati con una moneta svalutata.

Comunque, se la Commissione vuole questa soluzione, è arbitra di decidere in questo senso, nè il Governo ne fa una questione di principio. Desidera solo fare ancora una volta presente che non sarebbe giusto concedere un premio a coloro che sono stati meno diligenti.

In base ai calcoli che abbiamo fatto, la somma dei contributi base per il periodo che viene riscattato, si aggira sulla media di 21.700 lire.

Se facciamo, invece, pagare, secondo la proposta del Governo, tutti i contributi, avremo una integrazione che si aggira intorno alle 52-55 mila lire, per il periodo riscattato. Però bisogna tener presente che, rivalutata la pensione come è stata rivalutata con la legge Rubinacci (quando si è approvata la prima volta la riapertura dei termini i contributi di invalidità e vecchiaia venivano in gran parte pagati dagli stessi lavoratori) si arriva a pensioni che, come minimo, per gli impiegati (è difficile precisarlo con esattezza, perchè dipende dal periodo di pagamento dei contributi) raggiungono le 20 mila lire.

Questo come valutazione approssimativa e considerando dei periodi molto limitati di contribuzione. Senza dubbio, coloro che hanno una contribuzione più lunga, riceveranno delle pensioni più elevate.

La legge dell'adeguamento delle pensioni ha costituito, per la massa degli impiegati, un notevole vantaggio. Ora noi diamo a questi impiegati, che hanno trascurato questa possibilità di riscatto, una nuova possibilità, stabilendo però il pagamento per lo meno dei contributi integrativi, per questi cinque anni di riscatto, in base alla cifra suddetta che potrà venire dilazionata con opportune ratizzazioni.

FIORE. Confesso di non aver capito bene quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario. L'onorevole Sottosegretario osserva questo: coloro che hanno riscattato secondo la legge del 1950, hanno pagato una somma che, grosso modo, si aggira sulle 21 mila lire. Uno che non abbia riscattato nei termini di quella legge avrebbe il diritto di riscattarla oggi, ma dovrebbe pagare, secondo l'onorevole Sottosegretario, 52 mila lire e questa differenza sarebbe determinata, da quello che ho capito, dalla svalutazione della moneta.

Con la legge del 1950 si è eliminato il limite delle 1.500 lire.

L'impiegato, che è stato diligente e si è avvalso della facoltà di riscatto concessagli, non ha riscattato però dal 1950 in poi, poichè il datore di lavoro ha dovuto assicurarlo a partire da questa data, ragione per cui da questa data ha pagato tutto e, a partire dal 1952, ha pagato anche la quota del fondo adeguamento pensioni. Quindi è evidente che dal 1950 in poi questi impiegati hanno regolarizzato la loro posizione assicurativa.

Il periodo da riscattare pertanto non va fino al 1954, ma comprende solo i dieci anni dal 1939 al 1950. E in quel periodo che cosa si pagava? I contributi base.

Si potrebbe peraltro dire che dal 1950 al 1954 la moneta ha subìto una svalutazione: questo lo capisco, ma non capisco perchè si dovrebbero pagare i contributi del fondo adeguamento pensioni che dovevano essere stati pagati dal datore di lavoro.

Non si comprende quindi il perchè della differenza fra le 21 mila lire e le 52 mila per questo determinato periodo.

A mio avviso la somma per il riscatto dovrebbe corrispondere ai contributi base che si dovevano pagare per quei dieci anni, maggiorati eventualmente in rapporto alla svalutazione sopravvenuta.

Non vedo alcuna ragione che giustifichi il pagamento delle 52 mila lire, a meno che non ci sia qualche altro elemento da me non conosciuto.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Forse non sono riuscito ad esprimere bene il mio pensiero. Ho detto che se noi adottiamo la soluzione della Camera dei deputati, noi indirettamente facciamo un favore a coloro che non hanno usufruito del riscatto con le disposizioni precedenti. Perchè? Perchè facciamo pagare oggi dei contributi con una moneta svalutata. Quindi, in ultima analisi, diamo un vantaggio a coloro che sono stati meno diligenti. Se il Senato si sente di adottare questo criterio, se la Commissione ritiene di non avere delle preoccupazioni in ordine a questo, faccia pure; il Governo si rimette alla Commissione. Ho soltanto messo in evidenza il fatto che noi indirettamente finiremo per dare un vantaggio a coloro che sono stati meno diligenti, il che mi pare non troppo giusto. Il Governo, con il nuovo testo proposto, intendeva eliminare questa sperequazione, stabilendo che coloro che verranno a fruire della riapertura dei termini, per provvedere al versamento dei contributi assicurativi, debbano pagare anche i contributi integrativi, oltre a quelli base. È compito della Commissione risolvere ora il problema in un senso o nell'altro.

FIORE. Se ho capito bene, onorevole Sottosegretario, noi verremmo a mettere costoro in condizione di privilegio in quanto che se avessero pagato allora, avrebbero pagato con una moneta che aveva una determinata capacità di acquisto, mentre pagando oggi, pagherebbero con una moneta relativamente svalutata.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Le 21 mila lire di allora potrebbero equivalere a 25-26 mila lire di oggi.

FIORE. Questo è un punto sul quale credo che siamo tutti d'accordo: vedere quale sia la percentuale di svalutazione della moneta dal 1950 ad oggi e sulle 21 mila lire, o su quella somma del riscatto in dieci anni, apportare una maggiorazione.

Ma vale la pena, per questo indice di svalutazione della moneta, che è del 14-15 per cento, rimandare il disegno di legge alla Camera dei deputati? Anzichè 21 mila lire, noi su per giù potremo far pagare circa 25 mila lire. Ora vale la pena per questo rimandare il disegno di legge alla Camera dei deputati? Esaminiamo anche questa questione.

MARINA. A me interessa mettere in rilievo soprattutto la parte, diremo così, morale sollevata dall'onorevole Sottosegretario, relativamente alla posizione di privilegio in cui verremo a porre coloro i quali solo ora esercitano la facoltà del riscatto. Si potrebbe pensare, secondo me, ad una specie di penale da commisurare a quelli che sono i contributi da pagare. In tal maniera la questione morale

sarebbe risolta e si eserciterebbe anche un richiamo per coloro che vogliono mettersi in regola.

Anche se fissassimo un 30 per cento in più, arriveremmo a circa 30 mila lire, per un beneficio che credo sarà veramente notevole.

VARALDO. L'altra volta avevo manifestato una preoccupazione, che mi pare permanga ancora. L'onorevole Sottosegretario dice: noi dobbiamo far pagare qualche cosa per questa svalutazione della moneta. Mi pare che il problema della svalutazione della moneta sia insignificante. La mia preoccupazione è invece di un altro ordine ed io vorrei ipotizzare due casi. Supponiamo che un impiegato nel 1950 abbia chiesto il riscatto: egli ha pagato fino al 1950 i contributi base e dal 1950 in poi ha dovuto pagare anche il resto. Non vorrei che ci fosse un altro che, trovandosi nelle identiche condizioni, e usufruendo oggi di questa legge venga a pagare i soli contributi base per tutto il periodo che riscatta, fino al 1950, ed anche per quello successivo, cioè fino al 1954. Questa è la mia preoccupazione.

DE BOSIO. Dichiaro subito che al concetto della penale avanzato dall'onorevole Marina sono contrario per una ragione di ordine psicologico, mentre ritengo che la Commissione potrebbe aderire all'emendamento proposto dal Governo che, esaminato sia dal punto di vista finanziario, che da quello economico e sociale, mi sembra giusto. Anzitutto non dobbiamo premiare coloro che, volontariamente o meno, hanno la colpa di aver lasciato trascorrere il termine che era stato fissato. Inoltre l'onorevole Sottosegretario ha rilevato come nel frattempo siano avvenute delle modificazioni nella corresponsione della pensione, per cui chi oggi beneficia della proroga che noi stiamo per accordare ha un vantaggio anche superiore a quello che ebbero coloro che pagarono nel 1950. D'altro canto la preoccupazione della Commissione era di conoscere il maggiore aggravio che deriva con l'emendamento governativo ed abbiamo visto che è circa il doppio quello che dovrebbe pagare il riscattante, di fronte a quello che avrebbe pagato nel periodo anteriore. Ora, se questo onere lo suddividiamo in un certo numero di anni, in quattro o cinque anni, per esempio, cosicchè il riscattante possa un po' alla volta, far fronte ai suoi impegni, mi sembra che sia possibile aderire al punto di vista del Governo, che contempera, in certo qual modo, gli interessi di una parte e dell'altra. Io credo che la Commissione farebbe cosa saggia ad aderire al concetto del Governo.

ZANE, *relatore*. Rispondo al senatore Marina per quello che si riferisce a quegli impiegati che non hanno più un rapporto di lavoro in corso e che intendono ora avvalersi di questa facoltà della riapertura dei termini onde provvedere ai versamenti dei contribuenti assicurativi.

A quanto è dato capire, anche per le sollecitazioni che ci sono pervenute da varie parti, mi sembra che questo disegno di legge soprattutto interessi quegli impiegati che effettivamente in questo momento non hanno in corso un rapporto di lavoro. Ora, si tratterebbe in concreto di consentire a questi ex impiegati, che vedono nel disegno di legge in esame la possibilità di ricostruire una loro posizione assicurativa, di consentire a questi impiegati — dicevo — di beneficiare di tale vantaggio. In quale modo? L'onorevole Sottosegretario dice che non è giusto accordare a questa gente, che non si è premurata fino ad oggi di usufruire delle possibilità offerte dalle precedenti proroghe, i benefici della legge in discussione senza che ci sia un onere maggiore a suo carico.

Il senatore Marina propone invece « una penalità ». Qui entreremmo in una valutazione molto complessa, perchè dovremmo commisurare l'entità della penalità ai periodi di effetfettiva assicurazione omessa. Non so se in concreto si possa giungere a questo. D'altro canto noi dobbiamo tener conto che con questo disegno di legge intendiamo offrire la possibilità della ricostruzione di una posizione assicurativa.

Io avevo suggerito un emendamento che mi pare non sia stato accolto dal Governo. Io distinguevo i periodi, e cioè all'articolo 2 precisavo: « Coloro che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 28 luglio 1950, n. 633, nel periodo stabilito dal precedente articolo, sono tenuti a versare i contributi assicurativi . . .

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ma sono tenuti a questo già ora!

ZANE, *relatore.* . . . i contributi assicurativi base per il periodo intercorrente fino alla data del 31 luglio 1952, vale a dire fino allo scadere della precedente proroga; e per i periodi successivi dovranno versare l'intiero ammontare dei contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti previsti dalle leggi vigenti nei periodi considerati dalla disposizione citata ».

Questa facoltà così distinta interessa soprattutto gli ex impiegati ricordati dall'onorevole Marina.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'emendamento presentato non ha senso, perchè dopo il 1950 hanno pagato i contributi integrativi. L'emendamento è insomma superato.

ZANE, *relatore.* Ma solo quegli elementi che hanno avuto ed hanno ancora un rapporto di lavoro in corso.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche per gli altri, anche per quelli che si ricostruiscono per conto loro una posizione assicurativa e che hanno avuto la facoltà di riscattare; ma per il periodo ulteriore debbono pagare tutti i contributi, quelli base e quelli integrativi.

Per quel che riguarda il resto, debbo chiarire che i contributi integrativi si aggirano su una media di 52-55.000 lire.

Sottolineo ancora una volta i vantaggi che derivano da questa riapertura dei termini, specie tenendo conto del fatto che, tra la riapertura concessa nel 1951 e quella che stiamo per concedere oggi, c'è stata la legge sulle pensioni, che ha determinato un aumento di pensioni veramente notevole.

Ora, dato lo stipendio attuale degli impiegati, il pagamento delle 55.000 lire finisce, in effetti, per non essere poi così onoroso come può parere a prima vista, una volta che vi ho illustrato come sta la situazione. Ripeto ancora una volta, comunque, che mi rimetto alla Commissione: valuti questa la situazione.

BARBARESCHI. Prendo brevemente la parola per un chiarimento. Che cosa era avvenuto con il 1950? Noi abbiamo stabilito il diritto all'assicurazione per determinate categorie, che non lo avevano prima ed abbiamo concesso un riscatto per il periodo precedente. Con la legge del 2 novembre 1951, abbiamo prorogato di sei mesi quei termini, col disegno di legge in esame li riapriamo, ma li riapriamo sempre limitatamente alle contribuzioni fissate dalla legge 1950. Per cui noi non chiediamo niente di speciale e facciamo pagare oggi quello che avrebbe dovuto essere pagato allora. È indubbio, quindi, a mio parere, che debbano pagare i contributi interi, loro o i datori di lavoro, dal 1950 ad oggi. Perchè noi riapriamo i termini per l'applicazione della legge 1950, ma limitatamente al 1950 e dal 1950 in poi questa gente deve pagare tutti i suoi contributi. Ora mi pare che, stando così le cose, se noi approvassimo il progetto tale e quale è venuto dalla Camera dei deputati, non costituiremmo un grande privilegio, poichè — ripeto — faremo pagare oggi quello che si sarebbe dovuto pagare nel 1950.

ANGELINI. Qui occorre un chiarimento, e richiamo l'attenzione di quelli più competenti in materia. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, dopo la legge del 1950, è andato incontro, con una disposizione del Consiglio dell'Istituto stesso a coloro che non avevano più un rapporto di lavoro, ma che avevano pagato un determinato numero di marchette. La Previdenza sociale ha concesso loro di continuare l'assicurazione pagando le marchette per i contributi. A me risulta questo: che a coloro che, entrata in vigore la legge del 1950, non avevano più un rapporto di lavoro, ma avevano, attraverso un precedente rapporto di lavoro, versato una determinata somma, la Previdenza sociale ha esteso il beneficio di poter continuare la contribuzione col solo versamento dei contributi base, senza altri versamenti, con gli stessi benefici, come se il rapporto di lavoro non fosse cessato.

Quindi noi oggi, concedendo la facoltà del riscatto, riaprendo i termini, diamo due benefici: quello di riaprire i termini e, in secondo luogo, di far pagare solo le contribuzioni base.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Questo è un aspetto amministrativo che non conosco.

GRAVA. Mi pare che noi navighiamo nel buio, perchè se le cose stanno come ha detto il senatore Angelini, altro non possiamo fare che approvare. Però un caso particolare non può determinare la norma generale. L'onorevole Sottosegretario ha detto che non è in grado di darci la risposta, ed allora io proporrei di pregare il nostro relatore di voler assumere informazioni. Perchè, come giustamente ha rilevato il senatore Angelini, noi concediamo due benefici: la riapertura dei termini, che è un grande vantaggio, e, oltre a questo, permettiamo a quei signori che, per loro negligenza o per una causa qualsiasi non hanno versato i contributi, di riscattare il periodo per il quale non hanno pagato, versando soltanto i contributi base. Se le cose stanno così, e dovrebbero stare così ...

ANGELINI. C'è una disposizione di carattere generale!

GRAVA. Se le cose stanno così, la questione è chiarissima. Concediamo i due benefici: non potranno mica lamentarsi! Questa è la situazione, ragione per cui i termini della questione vanno posti in questo modo: apertura dei termini, proroga dei termini, e sta bene. In seconda luogo, a mi pare che navighiamo nel buio. quale contributo debbono versare per riscattare, per poter godere della pensione? In questo senso la mia proposta è chiara: incaricare il nostro relatore di assumere informazioni precise e pregare anche l'onorevole Sottosegretario di prendere contatti con il direttore generale della Previdenza sociale in modo che, in una prossima seduta, si possano avere maggiori lumi. Ad ogni modo, è bene sapere cosa ne pensa e cosa intende fare la Direzione generale della Previdenza sociale.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare alla Commissione le leggi che sono alla base del provvedimento oggi in discussione.

L'articolo 1 della proposta di legge suona così: « Il termine di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, ... ». Cosa dice l'articolo unico di questa legge? Dice così: « I termini, di cui all'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, entro i quali, ecc. ecc. ». Vediamo allora l'articolo 2 di questa legge, e credo che si chiariranno le idee. L'articolo 2 della legge 28 luglio 1950 stabilisce:

« Agli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto dell'articolo 5 del regio decreto legislativo 14 aprile 1939, è data facoltà, da esercitarsi non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base tra il 1° maggio 1939 o la data di inizio del rapporto di lavoro, se posteriore, e la data di entrata in vigore della presente legge ... ».

Mi sembra che sia chiaro, come ha precisato il senatore Barbareschi, che il periodo di contribuzione che noi facciamo riscattare a queste persone è sempre quello fino al 1950.

Ho desiderato richiamare la vostra attenzione su queste leggi, perchè vi sia un punto fermo su cui impostare la discussione.

MARINA. Io completerei quello che ha detto l'onorevole Presidente, dicendo che il punto cruciale di questa discussione è la proposta del Governo, che vorrebbe fissare quella che io ho chiamato una penale.

PRESIDENTE. Ma è sostanziale il cambiamento proposto dal Governo!

FIORE. Siccome il collega Angelini ha parlato di una disposizione interna, di una circolare della Previdenza sociale ed il collega Grava si è rifatto a questa comunicazione del collega Angelini, vorrei chiarire che tra gli impiegati che avevano diritto a quel riscatto, c'erano due categorie di impiegati, cioè gli impiegati che erano stati assunti durante quel periodo di dieci anni, che avevano cinque-sei anni di servizio e per il fatto di avere uno stipendio superiore alle 1.500 lire (in quel periodo erano tutti al di sopra di questa cifra) non avevano potuto essere assicurati e gli altri che prima del 1939 erano assicurati e poi avevano raggiunto il limite di stipendio per cui era prevista la cessazione dell'assicurazione e non

erano più assicurati, ma avevano una posizione assicurativa anteriore al 1939. La disposizione di legge vale per tutti, per il riscatto dei dieci anni. La circolare interna della Previdenza sociale che cosa ha disposto? Coloro che già avevano una posizione assicurativa prima del 1939, ed hanno poi pagato dieci anni di riscatto, se avevano raggiunto i limiti di età potevano continuare a pagare i contributi base fino alla legge del 1952. Ma questo era evidente. E perchè? Perchè dal 1950 rientravano nella normale assicurazione obbligatoria, e tutti dovevano essere assicurati. Se c'era una cessazione del rapporto d'impiego, allora c'era, oltre i dieci anni di riscatto, il diritto alla assicurazione volontaria, perchè i dieci anni di riscatto avevano riaperto i termini della assicurazione volontaria. Queste erano le disposizioni della Previdenza sociale.

Ora riconosco, come ho detto prima, che chi paga per il riscatto oggi, paga meno rispetto a coloro che hanno riscattato nei termini, e riconosco la necessità di metterli allo stesso livello.

Ma in questo momento non ho gli elementi per stabilire l'entità della svalutazione monetaria; mi pare che dal 1950 al 1954, essa si aggiri intorno al 14-15 per cento.

BITOSSI. Ci sono quattordici punti di scarto di scala mobile!

FIORE. Aumentiamo dunque di una percentuale equivalente a quella di svalutazione così da mettere tutti sullo stesso piano.

Ma desidererei dirvi che sarebbe preferibile approvare il disegno di legge così come è venuto dalla Camera dei deputati, perchè in fondo, quando voi avrete aumentato del 20-25 per cento la massa contributiva, queste somme a che titolo saranno versate? A titolo di contributi. È evidente, perchè voi non potete dare altra veste, altra forma, a questi pagamenti. Ma la somma versata aumenterà la massa contributiva e quindi la pensione-base che a norma della legge del 1952, verrà moltiplicata per 45 volte, cosicchè per togliere un vantaggio finirete col darne uno assai maggiore. Perchè non lasciamo pertanto la legge così com'è, per non farla ritornare alla Camera dei deputati ed evitare altre interpretazioni da parte dell'I.N.P.S.?

PRESIDENTE. Invito il relatore a dirci le sue conclusioni, poi sentiremo il parere definitivo del Governo.

ZANE, *relatore*. I chiarimenti forniti dall'onorevole Sottosegretario ed anche l'atteggiamento da lui assunto e nome del Governo (che cioè il Governo non insite sull'emendamento al testo che è pervenuto dalla Camera) sarebbe più che sufficiente per mettere la Commissione nella condizione di pervenire ad una conclusione, senza bisogno di frapporre altri indugi onde accertare se le notizie che sono state fornite dal senatore Angelini siano fondate o meno. Circa i vantaggi che deriverebbero ancora, da questa riapertura di termini, per gli assicurati, c'è da rispondere all'interrogativo postoci dall'onorevole Sottosegretario: ci sentiamo noi di accordare questa riapertura di termini, questo vantaggio a della gente ritardataria, stabilendo in loro favore un privilegio? Io ho già ricordato altra volta i motivi che debbono indurre la Commissione ad accettare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Ho detto cioè che questi impiegati od ex impiegati ritardatari, che non hanno fruito delle precedenti proroghe, sono stati messi nella condizione di essere dei ritardatari soprattutto perchè una certa circolare della Previdenza sociale in data 8 gennaio 1952 aveva erroneamente fissato i termini utili per l'esercizio di questa facoltà, accorciandoli di un mese. Le domande di riscatto secondo detta circolare dovevano essere presentate entro la fine di giugno del 1952. Secondo la interpretazione letterale della legge 20 novembre 1951, n. 1518, la riapertura dei termini valeva fino al 31 luglio 1952. Ci sono stati degli impiegati che si sono presentati agli sportelli della Previdenza sociale dopo la fine di giugno del 1952 e si sono sentiti rispondere che oramai erano scaduti i termini per la presentazione delle domande, perchè la legge era venuta a scadere alla fine di giugno. La maggior parte di questi impiegati, che non si sono avvalsi delle precedenti proroghe, è costituita, quindi, da elementi che si sono pur presentati per regolare la loro posizione assicurativa e che si sono sentiti opporre un diniego da parte di certe sedi della Previdenza sociale, perchè non tutte le sedi hanno dato interpretazione esatta alla prece-

dente proroga. Io ritengo che con questa attenuante, che dobbiamo accordare ai ritardatari, per cui non dobbiamo ritenerli tutti dei non diligenti, dei trascurati, potremmo approvare la legge così come ci è pervenuta dalla Camera dei deputati, perchè altrimenti correremmo il rischio di rimandarla alla Camera e tireremmo le cose per le lunghe.

Quindi il relatore è per la approvazione del disegno di legge, come aveva già proposto nella sua relazione primitiva.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Credo di essermi già spiegato a sufficienza. Avevo l'impegno di portare dei dati e li ho portati per mettere in condizione la Commissione di decidere con conoscenza di causa. Poi ho dichiarato di rimettermi alla Commissione. Non ho quindi null'altro da aggiungere.

DE BOSIO. Desidero aggiungere poche parole per dichiarazione di voto. Ritengo, dopo le spiegazioni date, soprattutto dall'onorevole Fiore, che, in considerazione anche della differenza non forte fra il testo della proposta di legge originaria e quella del Governo, sia il caso di ritornare, chiarita la situazione, al testo originario.

In linea di massima, sono, quindi, favorevole alla riapertura *sic et simpliciter* dei termini, per evitare le possibili complicazioni prospettate dall'onorevole Fiore.

In merito al testo dell'articolo, desidero fare una osservazione di carattere prettamente tecnico.

Per l'entrata in vigore della legge, noi abbiamo due sistemi: o si stabilisce espressamente che l'entrata in vigore della legge avverrà il giorno successivo alla sua pubblicazione, oppure non si pone alcuna indicazione e l'entrata in vigore della legge si ha allora quindici giorni dopo la sua pubblicazione. Ora, dire, come in questo articolo, che la legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione è una contraddizione in termini, è voler sovvertire l'ordine costituzionale.

Pertanto propongo questo emendamento: sostituire alle parole: « dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge », le altre: « dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge ».

Il testo attuale creerebbe il caos circa la decorrenza della efficacia della legge.

VARALDO. A parte la questione tecnico-legislativa che pone l'amico De Bosio, mi sembra che stabilire la decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge, sia più logico che da un giorno qualunque, quale sarebbe il primo giorno successivo alla pubblicazione della legge. Ciò, principalmente, per ragioni di carattere amministrativo.

ZANE, *relatore.* L'unica mia preoccupazione è quella di dover tornare alla Camera dei deputati.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

ANGELINI. Anch'io ho poche parole da dire, per dichiarazione di voto. Volevo riportarmi a quanto detto nella precedente seduta, che cioè sono favorevole ad approvare il progetto di legge così come è pervenuto dalla Camera dei deputati, solo per il fatto dell'errore che commise la Previdenza sociale. E vorrei richiamare anche l'attenzione degli organi preposti all'applicazione di questa proroga, perchè ho il timore che noi si favorisca della gente che non ha avuto mai rapporti di impiego.

Quindi pregherei il rappresentante del Governo di dare disposizioni, approvata questa legge, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, perchè accerti se effettivamente coloro che beneficeranno di questa proroga siano stati impiegati alle dipendenze di terzi, perchè per la maggior parte si tratta di gente che non ha potuto presentare in tempo debito la documentazione perchè non aveva rapporto d'impiego.

PRESIDENTE. Do ora nuovamente lettura dell'articolo unico:

« Il termine di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518, entro il quale gli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali, avevano facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base, è riaperto per un periodo di un anno dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge ».

Pongo ai voti l'emendamento all'articolo 1 del senatore De Bosio, del quale egli ha dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo unico nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Vorrei rivolgere una raccomandazione vivissima al Governo che cioè si dia a questo provvedimento di riapertura dei termini la più larga pubblicità possibile perchè non si adduca più il pretesto che si è venuti a conoscenza di questo provvedimento in ritardo.

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Boccassi: « Estensione dell'indennità profilassi antitubercolare ai dipendenti degli Istituti e Case di cura private per infermi di tubercolosi » (427).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione della indennità profilassi antitubercolare ai dipendenti degli Istituti e case di cura private per infermi di tubercolosi ».

VARALDO, *relatore*. Ritengo, dopo aver sentito il parere di alcuni colleghi, sia conveniente rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero far presente alla Commissione che sono in corso delle trattative tra le categorie interessate. Se tali trattative avranno esito felice, non vi sarà bisogno della legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rinvio la discussione del disegno di legge ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari